

Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2015, n. 58-2492

L.r. 10/02/2009, n. 4 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 (integrato con i Reg. 2/R/2013 e 4/R/2015) - D.G.R. n. 53-12582 del 16/11/2009 - Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala (CN). Approvazione.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Premesso che:

la L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, art. 11, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

il Comune di Valmala (CN) ha trasmesso (n. 5 copie cartacee + CD ROM contenente i file degli elaborati) con nota prot. ricevimento n. 26/A18170 del 07.01.2015 la proposta di Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala composta dalla seguente documentazione:

- relazione di piano;
- descrizione particellare;
- carta dei tipi forestali in scala 1:10.000;
- carta dei tipi strutturali in scala 1:10.000;
- carta delle compartimentazioni in scala 1:10.000;
- carta sinottica catastale in scala 1:10.000;
- carta degli interventi in scala 1:10.000;
- registro degli intereventi;

ai fini della sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011;

considerato che la suddetta proposta di Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala è stata approvata con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 22.12.2014 del Comune di Valmala (CN) che contestualmente approvava il Regolamento per l'esercizio dell'uso civico di legnatico ed altri diritti minori;

considerato che l'istruttoria della proposta di Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala (CN) iniziò, per i suoi aspetti tecnici, nel gennaio 2015 con l'invio della documentazione ad IPLA Spa (nota prot. 3294 del 21.01.2015) e si concluse alla fine del mese successivo con la stesura di una scheda di valutazione, agli atti dei competenti uffici, che ha valutato la proposta come accettabile ma con necessità di emendamenti;

considerato che in data 03.06.2015 (prot. n. 30241/A18170) è stato ricevuto, nella sua veste definitiva emendata in conformità alle indicazioni contenute nella scheda di valutazione predisposta da IPLA Spa, in n. 5 copie cartacee, il Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala (CN), costituito dai seguenti elaborati:

- relazione di piano;
- descrizione particellare;

- carta dei tipi forestali in scala 1:10.000;
- carta dei tipi strutturali in scala 1:10.000;
- carta delle compartimentazioni in scala 1:10.000;
- carta sinottica catastale in scala 1:10.000;
- carta degli interventi in scala 1:10.000;
- registro degli intereventi;

considerato che il Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi riguarda una superficie complessiva di 578,00 ha di proprietà pubblica del Comune di Valmala (CN);

considerato che il Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi è stato approvato nella sua veste definitiva dal Comune di Valmala (CN) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.05.2015;

considerato che per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala (CN) ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 53-12582 del 16/11/2009 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

considerato che il Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala è coerente con l'indagine territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.R. 4/2009, condotta per la specifica Area forestale omogenea;

verificato che le superfici oggetto del Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala (CN):

- non ricadono nella Rete Natura 2000 e che pertanto si è verificato non essere necessario procedere alla Valutazione di Incidenza;
- non ricadono in altre Aree Protette;
- non comprendono boschi da seme;
- non comprendono boschi a protezione diretta;

considerato che il Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala (CN) prevede, nel corso del decennio di validità, nella compresa "faggeta" l'effettuazione di interventi di ceduzione a sterzo di boschi di faggio con un turno di 9 anni e che tale intervento è vietato ai sensi dell'art. 26, comma 3 del Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 (integrato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015) che stabilisce in 10 anni il turno minimo di ceduzione;

considerato inoltre che il Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala (CN) prevede, nel corso del decennio di validità, l'effettuazione di interventi di pascolamento in bosco nella compresa "silvopastorale" e che tale pratica è vietata dal Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 (integrato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015), all'art. 45, comma 1, nei boschi disetanei (lettera a) e nelle categorie forestali diverse da quelle indicate alla lettera b);

considerato che lo stesso Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 (integrato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015), prevede, al comma 2, lettera a) dell'art. 2, che si possa derogare alle sue proprie disposizioni attraverso specifiche previsioni contenute all'interno di un Piano Forestale Aziendale;

ritenuto di condividere le motivazioni contenute nella relazione del Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala (CN) e quindi di accettare la proposta di porre a

9 anni il turno minimo di ceduzione per le faggete disetanee trattate a sterzo e la proposta di rendere pascolabili i boschi posti a quota superiore a 1.400 m s.l.m. secondo le indicazioni specifiche del documento denominato “descrizione particellare”;

considerato infine che, come indicato nella stessa relazione di piano, il periodo di validità del Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala (CN) è di dieci anni a partire dalla data di approvazione e quindi dal 2016 al 2025;

ritenuto per quanto sopra, necessario ed opportuno provvedere all’approvazione del Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala (CN) al fine di adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell’art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 (integrato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015), e della D.G.R. n. 53-12582 del 16 novembre 2009, il Piano Forestale Aziendale presentato dal Comune di Valmala (CN), riguardante i Beni Comunali e Collettivi nel Comune stesso per una superficie complessiva di 578,00 ha;

2) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala (CN) ha validità di 10 anni, nel periodo 2016-2025;

3) di dare atto che il Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala (CN) è costituito dai seguenti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante:

- All. A - Relazione di piano;
- All. B - Descrizione particellare;
- All. C - Carta dei tipi forestali 1:10.000;
- All. D - Carta dei tipi strutturali 1:10.000;
- All. E - Carta delle compartimentazioni 1:10.000;
- All. F - Carta sinottica catastale 1:10.000;
- All. G - Carta degli interventi 1:10.000;
- All. H - Registro degli intereventi;

4) che l’attuazione del Piano Forestale Aziendale dei Beni Comunali e Collettivi nel Comune di Valmala (CN) sia soggetta alle seguenti prescrizioni:

a) tutti gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le norme selvicolturali contenute nel regolamento n. 8/R del 20.09.2011 (integrato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015), fatte salve le esplicite deroghe indicate nella relazione di piano e nella descrizione particellare e riportate alle successive lettere b) e c);

b) per gli interventi di ceduzione nelle faggete trattate a sterzo il turno minimo è stabilito in 9 anni in deroga all’art 26, comma 3 del Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 (integrato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015);

c) sono ammessi gli interventi di pascolamento in bosco, secondo le indicazioni contenute nella descrizione particellare, anche in deroga a quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 45, del Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 (integrato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015), e quindi anche nei boschi disetanei (ma limitatamente alle aree in cui la rinnovazione ha raggiunto il diametro minimo di 10 cm) e nelle categorie forestali diverse da quelle indicate alla lettera b);

d) le opere accessorie all'esecuzione degli interventi (adattamento strade e piste, vie d'esbosco, piazzole, ecc.) e le nuove infrastrutture previste dovranno essere conformi al Titolo VII del regolamento 8/R del 20.09.2011 (integrato con i Reg. 2/R del 2013 e 4/R del 2015) e dovranno essere autorizzate, se del caso, ai sensi delle altre normative vigenti.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegati (omissis)

La dimensione dei file degli allegati alla presente deliberazione non permette la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale (ndr).